



Iscritto
ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI
CONTABILI
DI FIRENZE

STUDIO CACCIARELLI in EMPOLI dal 1947

STUDIO TORCINI REALI e CAMBI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Empoli, 7 marzo 2014

Circolare n. 3/2014

TASSA VIDIMAZIONE REGISTRI CONTABILI **(solo S.r.l. e S.p.a.)**

Le Società di Capitali dovranno versare

entro il 17 marzo 2014

la Tassa di Concessione Governativa di € 309,87 (o € 516,46 se il capitale sociale è superiore ad € 516.456,90).

La tassa deve essere versata con il modello F24 (ovviamente per via telematica) indicando, nella sezione Erario, il codice tributo 7085 con anno di riferimento 2014 [non è necessario compilare il campo relativo al mese di riferimento].

Tale pagamento naturalmente può essere compensato con eventuali crediti vantati (IVA, ecc.). La ricevuta dovrà essere conservata per l'esibizione alla C.C.I.A.A. o al Notaio per l'eventuale vidimazione di nuovi registri sociali (Libro Assemblee, Libro del Consiglio di Amministrazione, Libro del Collegio Sindacale, ecc.).

SPESOMETRO

Si ricorda che il termine per la presentazione degli "elenchi clienti e fornitori" relativi all'anno 2013 scade:

- il **10 Aprile 2014** (per i contribuenti con liquidazione IVA mensile);
- il **20 aprile 2014** (per i contribuenti trimestrali).

In allegato alla presente circolare è riportata l'apposita scheda informativa.

Per motivi organizzativi, gli elenchi, sotto forma di file, devono essere inviati allo studio entro e non oltre il **prossimo 31 Marzo**.

SAN MARINO

Si comunica l'uscita di San Marino dalla lista dei Paesi "black list". Ne consegue che le operazioni compiute con detto Paese non dovranno più essere inserite nelle comunicazioni "black list" con decorrenza dal 24 febbraio 2014.

Permane invece l'obbligo di comunicazione delle autofatture per gli acquisti di beni senza applicazione dell'IVA, adempimento per il quale deve essere utilizzato il quadro SE del modello polivalente.

* * * * *

A completa disposizione per tutti quei chiarimenti che eventualmente si rendessero necessari, si porgono i migliori saluti.

STUDIO
TORCINI-REALI-CAMBI

SPESOMETRO

Soggetti obbligati

- Tutti i soggetti passivi IVA, eccetto i contribuenti minimi.

Scadenze

- 10 aprile 2014 – contribuenti mensili;
- 20 aprile 2014 – contribuenti trimestrali.

Modalità di comunicazione

- forma analitica: comunicazione delle singole operazioni;
- forma aggregata: indicazione per ciascun cliente/fornitore, distintamente per operazioni attive e passive, del numero delle operazioni effettuate nell'anno e del totale relativo all'imponibile e all'imposta fatturato.

Oggetto della comunicazione

- Tutte le operazioni attive e passive oggetto di fatturazione, indipendentemente dall'importo;
- le operazioni attive e passive oggetto di scontrino o ricevuta fiscale, se di importo pari o superiore a € 3.600,00 (IVA inclusa);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da commercianti al minuto e agenzie di viaggio nei confronti di persone fisiche extra UE, pagate con denaro contante e per importi superiori ad euro 1.000,00.

Operazioni incluse

- Operazioni imponibili;
- Operazioni non imponibili relative a:
 - vendite con dichiarazioni d'intento (art.8 lettera c);
 - servizi internazionali (art.9);
 - triangolazioni comunitarie (art.58 D.L. 331/93);
- Operazioni esenti (art.10);
- Operazioni soggette al regime del margine (limitatamente alla base imponibile soggetta ad IVA);
- Operazioni soggette a reverse charge (limitatamente alla base imponibile).

Operazioni escluse

- operazioni fuori campo IVA (o escluse) ancorché fatturate;
- importazioni ed esportazioni ex art. 8 lett. a e b (in quanto soggette a bolletta doganale);
- operazioni intracomunitarie;
- operazioni con Paesi Black List (di importo superiore a € 500,00 in quanto già comunicate con appositi modelli);
- utenze (luce, acqua, gas e telefonia);
- contratti di assicurazione;
- contratti di mutuo;
- compravendita di immobili;
- operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura (ma da scontrino o ricevuta fiscale), qualora il pagamento sia avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate non estere.

Carte carburanti

Anche le carte carburanti sono oggetto di comunicazione. Le stesse dovranno essere comunicate come documenti riepilogativi senza indicare alcuna partita iva, scorpendo l'imponibile dall'imposta. L'obbligo di comunicazione viene meno qualora il pagamento sia stato sempre effettuato con carte di credito, di debito o prepagate.